



**REGIONE CALABRIA**  
**Il Segretario del Tavolo Tecnico**  
**(Delibera G.R. n. 127/2011)**

PROT. 262389/SIAD  
DEL 27.07.2012

**Spett.le Giunta regionale**

**SEDE**

**Oggetto:** Trasmissione verbale n. 7 con allegata relazione.

Si trasmette, per i provvedimenti di competenza, il verbale n. 7 del 2 luglio 2012 conclusivo dei lavori del Tavolo Tecnico per gli adempimenti connessi all'esecuzione della Sentenza 1° aprile 2011 n. 108 della Corte Costituzionale in esecuzione alla delibera di Giunta regionale n. 127/2011.

**Dott.ssa Luigina Sgrizzi**



## REGIONE CALABRIA

Il giorno **2 luglio 2012**, alle ore **9:30**, presso il Dipartimento Presidenza, sito in Via Sensales, Palazzo Alemanni,

### PREMESSO

- che in esecuzione alla delibera di Giunta Regionale n. 127 del 12/04/2011 e al successivo Decreto n. 3842 del 26 aprile 2011, è stato costituito un Tavolo tecnico per gli adempimenti connessi all'esecuzione della sentenza 1° aprile 2011 n. 108 della Corte Costituzionale, composto dal:
  - o Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza, Avv. Francesco Zoccali (Coordinatore);
  - o Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale, Avv. Umberto Nucara;
  - o Dirigente dell'Avvocatura regionale, Avv. Paolo Arillotta.
- che la competenza assegnata a detto organismo consiste:
  - o nell'effettuare la compiuta ricognizione, nell'ambito dell'organizzazione della Giunta regionale, dei procedimenti amministrativi e dei rapporti sui quali spiega efficacia la citata sentenza della Corte Costituzionale;
  - o nel comunicare ai potenziali destinatari degli effetti negativi derivanti dalla citata sentenza l'avvio dei procedimenti di autotutela ai sensi dell'art. 21 sexies e dell'art. 21 nonies della legge 241 del 1990, invitando gli stessi a formulare ogni pertinente osservazione;
  - o nell'espletare una fase di confronto con le associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, in merito alle questioni inerenti la gestione dei rapporti di lavoro dei dirigenti e funzionari regionali interessati dagli effetti della pronuncia di illegittimità costituzionale;
  - o nel concludere i procedimenti avviati entro centoventi giorni, sentito il parere del comitato di consulenza giuridica.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente, il Tavolo, esamina le comunicazioni prot. n. 222850/SIAR/2012 e n. 224538/SIAR/2012 dell'Avvocatura regionale relative alle impugnative delle delibere di G.R n. 304, 305 e 306 del 25/03/2011, aprendo una discussione sulla intera vicenda anche alla luce del parere espresso dal Comitato di Consulenza Giuridica della Giunta regionale.

Al termine della discussione decide di formalizzare la decisione nel documento che viene allegato (ALLEGATO "A") al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

Affida al segretario l'onere di curare la trasmissione del presente verbale e della relativa decisione alla Giunta regionale per gli eventuali adempimenti di competenza.

I componenti:

*Francesco Zoccali*  
*Umberto Nucara*

Il segretario:

*Paolo Arillotta*



**REGIONE CALABRIA**  
**TAVOLO TECNICO**  
**(DGR n. 127/2011)**

**PREMESSO:**

- CHE con deliberazione n. 302 del 25/03/2010, la Giunta regionale, in attuazione dell'art. 15, comma 1, della Legge regionale 26/02/2010 n. 8, ha trasformato il rapporto di lavoro del personale stabilizzato appartenente all'ex contingente LSU/LPU, da part-time verticale a 24 ore settimanali in rapporto di lavoro full-time a 36 ore settimanali. Nel medesimo atto la Giunta regionale dava atto del rispetto del Patto di stabilità relativo all'anno 2009 e delle condizioni, quindi, per poter procedere alla trasformazione di cui sopra. Detta deliberazione è stata adottata dalla Giunta regionale in perfetta coerenza con l'allora vigente programmazione triennale del fabbisogno del personale (DGR 149 del 21/02/2008 e ss.mm.);
- CHE con deliberazioni n.ri 304-305-306 del 25/03/2010, la Giunta regionale, richiamando l'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 26/02/2010 n. 8, ha provveduto a trasferire nei ruoli regionali tre dirigenti provenienti da altre Pubbliche Amministrazioni e già in comando presso l'Amministrazione regionale. Le deliberazioni di mobilità (cessione del contratto) davano atto del rispetto del Patto di stabilità per l'anno 2009 e della neutralità della relativa spesa;
- CHE dette deliberazioni sono state adottate nel rispetto del programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2009-2011, approvato con DGR n. 447 del 24/07/2007, e nel rispetto del limite massimo del 3% della dotazione organica previsto dall'art. 10/bis della L.R. 11 agosto 2004 n. 18;
- CHE con sentenza n. 108 del 1° Aprile 2011, la Corte Costituzionale, fra l'altro, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1 e dell'art. 16, comma 2, della succitata legge regionale n. 8/2010. In particolare la Suprema Corte motivava la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 15, comma 1, poiché lo stesso, prevedendo la trasformazione dei contratti a tempo parziale del personale ex LSU/LPU in rapporto di lavoro a tempo pieno, incide sulla disciplina dell'orario, regolata dalla Contrattazione Collettiva. In tal modo, la disposizione regionale, detta una norma attinente alla disciplina privatistica del rapporto di lavoro e, dunque, incide sulla materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale;
- CHE per quanto riguarda l'art. 16, comma 2, la Suprema Corte ritiene che tale norma prevedendo il trasferimento, a domanda, del personale che abbia maturato quattro anni, in posizione di comando, presso gli uffici della Giunta regionale, senza predeterminazione di requisiti attitudinali e senza limitazioni percentuali, si pone in violazione del principio dell'accesso agli uffici pubblici mediante concorso. Inoltre, sostiene sempre il Giudice delle leggi, indirizzandosi ai soli soggetti comandati presso la Giunta regionale e non a quelli ugualmente comandati presso altre strutture regionali, la norma determina una violazione del principio di cui all'art. 3 della Costituzione;
- CHE la Giunta regionale, con deliberazione n. 127 del 12/04/2011, prendeva atto della dichiarazione di incostituzionalità e decideva di istituire un Tavolo Tecnico per gli adempimenti ivi previsti, avviando sugli atti adottati, sulla base delle norme regionali successivamente dichiarate incostituzionali, un procedimento di autotutela

- presumendo che gli stessi siano viziati in via derivata, escludendo, quindi, la il regime della inesistenza e quindi della logica della rimozione *ipso jure* degli atti stessi;
- CHE con decreto n. 3842 del 26/04/2011, come successivamente integrato con atto n. 8477 del 12/07/2011, è stato istituito il Tavolo Tecnico di cui alla precedente DGR n. 127/2011;
  - CHE a seguito dell'insediamento, nella seduta del 26 ottobre 2011, il Tavolo Tecnico ha chiesto al Comitato di Consulenza Giuridica della Giunta regionale un parere sulla vicenda ed in particolare:
    - se le deliberazioni di Giunta regionale adottate sulla base della legge regionale n. 8/2010, dichiarata incostituzionale, siano nulle o affette, in via derivata (o sopravvenuta), da un vizio, meno grave, di annullabilità;
    - se, nell'ipotesi in cui il Comitato ritenga che gli atti amministrativi non siano nulli, il potere di autotutela dell'Amministrazione si configura come vincolato al cospetto del superiore principio della legalità costituzionale o se rimanga immutato nella sua natura discrezionale e quindi subordinato alla valutazione della sussistenza di un interesse pubblico alla rimozione degli atti, alla ponderazione dell'interesse pubblico con gli interessi privati in gioco, alla ponderazione del valore della certezza del diritto e dell'affidamento;
    - se, nell'ipotesi in cui il Comitato condivida la natura discrezionale del potere di autotutela, gli atti amministrativi viziati possano essere conservati;
  - CHE nella seduta del 6 febbraio 2012, il summenzionato Tavolo prendeva atto del parere reso dall'organo di consulenza che, sostanzialmente, ha ritenuto che la pronuncia di incostituzionalità ha prodotto i suoi effetti sulle citate deliberazioni nn. 302, 304, 305 e 306 del 25/03/2010 solo in via derivata (*rectius*, "anche se nei limiti dell'autotutela e del processo");
  - CHE con deliberazione n. 214 del 4 maggio 2012, la Giunta regionale ha concesso ulteriori 60 giorni per la conclusione dei procedimenti avviati dal Tavolo Tecnico;

**VISTO** l'art. 21 nonies della legge n. 241/1990 che così dispone "il provvedimento amministrativo illegittimo, ai sensi dell'art. 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge";


**CONSIDERATO:**

- CHE, in particolare, le deliberazioni in argomento hanno determinato sostanzialmente la cessione del contratto di lavoro di dirigenti appartenenti ad altre Pubbliche Amministrazioni e già in servizio presso questa Amministrazione in posizione di comando;
- CHE gli atti di trasferimento sono stati adottati non solo sulla base della norma regionale dichiarata incostituzionale, ma anche, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 (norma questa riportata nel primo capoverso della premessa delle più volte richiamate deliberazioni nn. 304, 305 e 306);
- CHE la suddetta procedura di mobilità non avrebbe avuto un esito diverso nel caso in cui l'Amministrazione regionale avesse adempiuto l'obbligo di bandire i posti per la mobilità rivolta al personale dirigenziale in posizione di comando, per come previsto dal succitato art. 30 e ribadito, di recente, anche nella circolare del Dipartimento della


- Funzione Pubblica del 22/02/2011 n. 0011786, in quanto tutti i dirigenti in posizione di comando (ossia n. 3) sono stati trasferiti nei ruoli regionali;
- CHE i dirigenti, sin dalla data di inserimento nei ruoli regionali, hanno continuato a ricoprire posti di responsabilità adottando importanti atti amministrativi;
  - CHE non si ravvisano ragioni di interesse pubblico necessari all'esercizio del potere di autotutela;
  - CHE detto interesse pubblico, per consolidato orientamento giurisprudenziale (vedi da ultimo TAR Calabria n. 01047/2011) non è ravvisabile nell'esborso di denaro dovuto al pagamento degli stipendi, in quanto avvenuto, non in maniera vietata o fraudolenta, bensì sulla base di una cessione di contratto viziata, successivamente, da una invalidità derivata dalla pronuncia di incostituzionalità;
  - CHE l'affidamento del personale trasferito e delle Amministrazioni di provenienza, dovuto anche al lasso di tempo trascorso dall'adozione dei provvedimenti di mobilità nonché il richiamo, negli atti medesimi a norme di legge attualmente in vigore (art. 30 D.Lgs. n. 165/2001) che rendono razionalmente ammissibile la conservazione degli atti, costituisce un ulteriore impedimento all'esercizio del potere di autotutela;
  - *CHE gli atti di trasferimento non risultano essere oggetto di richieste di annullamento giurisdizionale, bensì di istanze di disapplicazione davanti al Giudice ordinario e che gli unici due provvedimenti resi ad oggi su tali istanze sono di rigetto per difetto di giurisdizione;*
  - CHE la posizione dei dirigenti immessi nei ruoli regionali risulta consolidata e di ostacolo all'esercizio del potere di autotutela in funzione del perseguimento dell'interesse pubblico;
  - CHE relativamente alla deliberazione n. 302 del 25/03/2011, che ha trasformato il rapporto di lavoro del personale stabilizzato LSU/LPU da part-time verticale a full-time, il Tavolo nella seduta del 19 marzo 2012, aderendo al parere del Comitato di Consulenza Giuridica della Giunta regionale, si era già espresso, data l'assenza di impugnative giurisdizionali, per la conservazione degli effetti prodotti dalla deliberazione *de quo*;

**Per quanto sopra premesso**, in adempimento alle funzioni assegnate dalla Giunta regionale con DGR n. 127/2011, il Tavolo Tecnico ritiene di dover concludere i procedimenti di autotutela avviati, anche in conformità al parere espresso dal Comitato di Consulenza Giuridica, e condividendone le ragioni poste a fondamento proponendo alla Giunta regionale di conservare gli effetti prodotti dalle deliberazioni più volte richiamate, facendo salvi gli effetti delle decisioni giudiziali relativamente alle deliberazioni nn. 304-305-306 del 25/03/2010.

Avv. Francesco Zoccali



Avv. Umberto Nucara



Avv. Paolo Arillotta

